

Monsignor Delio Lucrelli
Vescovo di Rieti

ABATE PERPETUO DI SAN SALVATORE MAGGIORE

Prot. N°.

**Oggetto: regolamentazione del
suono delle campane.**

Da tempo immemorabile l'uso delle campane è espressione culturale della comunità ecclesiale, strumento di richiamo per le celebrazioni liturgiche e per altre manifestazioni della pietà popolare, nonché segno che caratterizza momenti significativi della vita della comunità cristiana e di singoli fedeli. Esso rientra nell'ambito della libertà religiosa, secondo la concezione propria della Chiesa Cattolica e gli accordi da essa stipulati con la Repubblica Italiana. Come tale, la Chiesa intende tutelarlo e disciplinarlo in modo esclusivo, con attenzione alle odierne condizioni sociali.

Il significato del suono delle campane è delineato nel n. 1455 del *Benedizionale*: «Risale all'antichità l'uso di ricorrere a segni o a suoni particolari per convocare il popolo cristiano alla celebrazione liturgica comunitaria, per informarlo sugli avvenimenti più importanti della comunità locale, per richiamare nel corso della giornata a momenti di preghiera, specialmente al triplice saluto alla Vergine Maria. La voce delle campane esprime dunque in certo qual modo i sentimenti del popolo di Dio quando esulta e quando piange, quando rende grazie o eleva suppliche, e quando, riunendosi nello stesso luogo, manifesta il mistero della sua unità in Cristo Signore».

Anche nella nostra Diocesi si rende opportuna una regolamentazione del suono delle campane, che ne salvaguardi le caratteristiche tipicamente religiose nel rispetto delle attuali esigenze e sensibilità della popolazione.

PERTANTO CON IL PRESENTE ATTO, DOPO AVER SENTITO IL PARERE DEL CONSIGLIO PRESBITERALE,

DECRETIAMO

CHE NELLA DIOCESI DI RIETI SI OSSERVINO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

1. Il suono delle campane è consentito solo per i seguenti scopi:
 - indicare le celebrazioni liturgiche e le altre manifestazioni di preghiera e di pietà popolare;
 - essere segno, in particolari circostanze, che accompagna le suddette celebrazioni;
 - scandire i momenti più importanti della vita della comunità cristiana (celebrazioni di sacramenti, feste, lutti, ecc.);
 - richiamare al mattino, a mezzogiorno e alla sera il saluto alla Vergine Maria.

Altri utilizzi potranno essere richiesti e consentiti, in via eccezionale, da parte dell'Ordinario Diocesano.

2. Il suono delle campane, per gli scopi sopra indicati, è consentito sia nei giorni feriali che festivi dalle ore 7 alle 21. Costituiscono eccezione la Veglia Pasquale, la Notte di Natale, la Veglia di Pentecoste e la festa Patronale.
3. La durata del suono per l'avviso delle celebrazioni liturgiche ordinariamente non deve superare i 3 minuti e deve essere ispirata a criteri di moderazione.
4. L'intensità del suono deve essere, (agendo per esempio sull'eventuale amplificazione), regolata in modo tale che, le campane mantengano la funzione di segno, ma non siano fonte di disturbo.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche quando il suono è riprodotto mediante strumenti meccanici o elettronici.
6. La trasmissione di funzioni liturgiche all'esterno tramite amplificazione è consentita in casi eccezionali, quando la moltitudine dei fedeli non può essere contenuta all'interno dell'aula ecclesiale, ma sempre con criteri di moderazione e nel rispetto delle leggi vigenti e delle consuetudini del luogo.
7. Gli orari indicati nel n. 2 devono essere rispettati anche per gli eventuali rintocchi dell'orologio campanario, qualora il suo utilizzo sia di competenza della parrocchia o di altro ente ecclesiastico.
Dalle ore 21 alle ore 7, cioè nelle ore notturne, sia sospeso il battito dell'orologio.

Rieti, 27 Febbraio 2009

✠ Delio Lucarelli
Vescovo

Il Cancelliere Vescovile
Sac. Ernesto Pietrangeli